

N° 9 / 2019

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



VIRGILIANA
CONSULTING

Imposta sulla Pubblicità: valido l'accertamento che riporta solo il nome della ditta

La Cassazione, con la sentenza n. 24544/2019 ha stabilito che, in assenza di incertezza sulla persona fisica destinataria della pretesa tributaria, un avviso di accertamento relativo all'Imposta di Pubblicità sul quale non compare il nome del titolare dell'Impresa ma solamente il nome della ditta, non può ritenersi nullo perché la ditta è elemento distintivo dell'impresa. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ai fini dell'Imposta di Pubblicità per l'anno 2013 ad una ditta il cui nome di fantasia, "Podere Sant'Onorata", era stato attribuito dal titolare. L'imprenditore aveva impugnato l'atto adducendo a motivazione che, essendo il nome della ditta frutto di fantasia non era riconducibile ad un soggetto giuridico, e quindi sarebbe stato corretto notificare il provvedimento alla sua persona. In primo e secondo grado il ricorso veniva rigettato con la medesima motivazione ovvero che l'impresa individuale ben può essere identificata anche con il nome della ditta.

Con le stesse motivazioni l'imprenditore si è rivolto ai Giudici della Cassazione i quali però, sulla scia delle precedenti pronunce, hanno a loro volta rigettato il ricorso.

Nella sentenza i Giudici evidenziano che *"la ditta non è essa stessa l'impresa, ma elemento distintivo dell'impresa cui non fa capo l'obbligazione tributaria"* la quale *"fa capo invece all'imprenditore, persona fisica"*. In buona sostanza la Corte afferma che se l'avviso di accertamento non genera *"incertezza assoluta sulla persona fisica dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria"*, l'identificazione dell'impresa avviene indifferentemente o con il nome della ditta o con quello del titolare.

Corte di Cassazione, sentenza n.24544/2019

Imposta sulla Pubblicità: quando “il cartello” non è soggetto al versamento

La Ctr Lombardia, in tema di Imposta sulla Pubblicità, ha affermato che i cartelli posizionati nel parcheggio adiacente al bar, non sono soggetti al versamento dell’Imposta in quanto possono essere notati solamente dalle persone che entrano nel parcheggio; essi non colpiscono quindi una massa indeterminata di persone. Questo, in buona sostanza, quanto stabilito dai Giudici con la sentenza n. 3602/2019 del 25 settembre scorso. La questione riguarda un avviso di accertamento notificato per alcuni cartelli, che riportavano la dicitura “parcheggio riservato ai clienti”, posizionati nel parcheggio attiguo ad un bar. Per i Giudici regionali, nel caso di specie, non è possibile riscontrare la natura pubblicitaria dei cartelli. In precedenza la Cassazione, in merito allo stesso tema, aveva dichiarato che *“I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica”*. I cartelli oggetto del contenzioso però risultano collocati nel parcheggio attiguo al bar e, per questo motivo, non svolgono una funzione pubblicitaria. Questo principio viene inoltre maggiormente giustificato dal fatto che i cartelli di parcheggio sono rivolti verso il parcheggio stesso e non sono visibili dalla strada. Ne consegue che non si rivolgono ad una massa indefinibile di possibili acquirenti e/o utenti, bensì sono visibili solamente a coloro che sono già entrati nel parcheggio e quindi hanno già deciso di fermarsi nel locale.

Ctr Lombardia, sentenza n.3602/2019

Ici: erroneo classamento e conseguenze della rettifica

Con la sentenza n. 24279 la Cassazione ha stabilito che in caso di rettifica in seguito ad un errore commesso dal contribuente, del classamento di un immobile, la stessa non ha efficacia retroattiva. Il caso riguarda quegli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla propria destinazione d’uso per i quali l’errore di classamento è stato commesso

dal contribuente. Una società aveva presentato domanda di rimborso Ici per l'anno di imposta 2009 per un fabbricato sito nel mercato ortofrutticolo di un comune della provincia di Latina.

La società motivava la richiesta denunciando l'errore di classamento commesso dal tecnico incaricato, che nella domanda aveva indicato la categoria catastale D/8 in luogo della categoria E/3 (che avrebbe avuto diritto all'esenzione ICI) trattandosi di un'opera dichiarata di pubblica utilità già dal 1993. L'ente, nonostante la rettifica del classamento avvenuta nel 2013, respingeva la domanda di rimborso per gli anni precedenti, da qui il ricorso presentato ai giudici tributari da parte della contribuente.

Secondo la ricorrente l'esenzione sarebbe spettata anche per gli anni precedenti alla variazione in quanto, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 504/1992, essa si estende per gli immobili non solo classificati come E/3 *“ma anche per quelli così classificabili”*. Nei primi due gradi di giudizio la tesi della ricorrente veniva rigettata e la questione arrivava in Cassazione. La Suprema Corte, seguendo un orientamento ormai consolidato, ha confermato quanto già disposto nei precedenti gradi di giudizio affermando che *“la variazione dell'accatastamento non può valere che per il futuro, non essendovi alcuna previsione legislativa di retroattività”* e quindi la rettifica avrà solamente valore futuro e non per gli anni di imposta precedenti. Il citato art. 7 del Dlgs n. 504/1992, continuano i Giudici, con il termine *“classificabili”*, fa riferimento solo agli immobili che sono *“non ancora iscritti in catasto”* e non, invece, come affermato dalla ricorrente, anche a quelli astrattamente riconducibili a tali categorie catastali ed erroneamente riferiti ad altre.

Corte di Cassazione, sentenza n.24279/2019



Ici: niente sconti per il terreno gravato da servitù d'uso pubblico

L'Ici per un immobile di proprietà privata gravato da servitù di uso pubblico va pagata. Questa la decisione dei Giudici della Cassazione con la sentenza n.24264. La decisione della Corte è motivata dal fatto che, secondo il Codice Civile, la servitù di uso pubblico non è assimilabile al diritto reale d'uso; essa rappresenta invece un diritto, in favore della collettività, a godere di determinate utilità del bene, senza che ciò incida sotto il profilo del soggetto passivo dell'imposta. La controversia è sorta in seguito alla richiesta di rimborso avanzata da una società proprietaria di alcuni terreni, per il versamento dell'Ici per le annualità dal 2006 al 2010. Sui terreni di proprietà privata oggetto di contestazione grava una servitù di uso pubblico,

condizione sufficiente, secondo la ricorrente, per pretendere l'esonero dal versamento dell'Ici per i suddetti immobili. Secondo la società, infatti, la sua posizione era assimilabile a quella di un nudo proprietario, soggetto cioè privo della titolarità del bene che determina l'individuazione del soggetto passivo d'imposta.

A differenza dei primi due gradi di giudizio, nei quali le motivazioni della ricorrente erano state accolte, la sentenza della Cassazione è di parere differente. I Giudici della Corte analizzando il caso di specie, rammentano in primo luogo quanto contenuto nell'art. 3, comma 1, del Dlgs n. 504/1992, secondo il quale *“i soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario o il titolare di diritto reale”*, tra cui vi è anche il diritto d'uso che però nulla ha a che fare con la servitù di uso pubblico.

Specificano i Giudici che la servitù di uso pubblico indica una situazione soggettiva di carattere collettivo, della quale il Comune ne è ente rappresentativo. In altre parole è un diritto in favore della collettività al godimento di determinate utilità di un bene di proprietà privata, rispetto al quale il Comune ha potere di compiere atti di disposizione e gestione, che non incidono né modificano le passività in termini tributari. Si legge nella sentenza *“una volta sorto il diritto il bene privato resta tale da un punto di vista dominicale, ma si trasforma in una cosa pubblica limitatamente all'utilitas trattata dalla collettività”*.

In conclusione, essendo il soggetto passivo il titolare del bene o del diritto reale di godimento su quel bene non è rilevante ai fini Ici la presenza di una servitù di uso pubblico che appartiene invece alla collettività.

Corte di Cassazione, sentenza n.24264/2019



VIRGILIANA
CONSULTING

TARI: il garage al buio paga comunque la Tassa

Una nuova pronuncia della Cassazione in merito alla passività Tari dei box auto. La Corte con la sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019, ha stabilito che i box auto, indipendentemente dal loro allaccio alla rete elettrica, sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti perché ciò che conta ai fini della passività al tributo è la potenziale utilizzabilità del locale o dell'area.

La vicenda prende in esame il ricorso presentato da un contribuente a seguito di avvisi di accertamento notificati al fine di recuperare la Tassa sui Rifiuti per un garage ad uso abitativo. Il contribuente sosteneva che non era applicabile la Tassa sui Rifiuti sul box di sua proprietà in

quanto non idoneo a produrre rifiuti, non essendo peraltro allacciato alla rete elettrica. I Giudici della Cassazione hanno respinto la tesi proposta dal ricorrente seguendo un orientamento ormai consolidato secondo il quale *"non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva"*. Principio questo espresso più volte dalla Cassazione, basti ricordare le sentenze 2634/2017, 14770/2000, 5047/2015, n.2202/ 2011, 11351/ 2012. Analizzando la questione non possiamo non far riferimento al presupposto della tarsu che è poi lo stesso della Tari ovvero *" il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*. Nel caso di specie, il fatto che il garage non sia allacciato alla rete elettrica non è condizione tale per poterlo classificare come *"non idoneo a produrre rifiuti"*, semmai, può avere semplicemente delle limitazioni nell'utilizzo. La decisione della Corte si aggiunge ad una serie di pronunce che, se possibile, chiariscono un tema particolarmente dibattuto. L'improduttività potenziale dei rifiuti non può limitarsi al solo allacciamento o meno delle utenze ma deve essere oggettivamente riscontrabile. In buona sostanza un locale per non essere idoneo a produrre rifiuti deve essere oggettivamente inutilizzabile quindi ad esempio in una situazione di inagibilità, inabitabilità, degrado, fatiscenza etc.

Corte di Cassazione, sentenza n.23058/2019



ICI: efficacia della rendita dal momento della notifica

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23588, ha ribadito che, in tema di Ici, la mancata notifica dell'attribuzione o della modifica della rendita catastale, adottata dopo il 31 dicembre 1999 *"ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile"* dell'imposta comunale sugli immobili.

La controversia nasce da un avviso di accertamento Ici per l'anno di imposta 2009 notificato ad un contribuente per un immobile di sua proprietà sito nel Comune di Ischia. Il contribuente aveva impugnato l'atto presentando ricorso alle commissioni tributarie adducendo a motivazione il fatto che la nuova rendita catastale del bene, a seguito di rettifica di valore

dell'allora Agenzia del territorio rispetto a quanto dichiarato dal medesimo, era stata comunicata solo nel 2014. Dopo aver perso i primi due gradi di giudizio il Comune ricorreva in Cassazione. La Corte ha sostanzialmente ribadito quanto già espresso nei precedenti gradi di giudizio ricordando che, in base all'articolo 74, comma 1, della legge n. 342/2000, dopo il 31 dicembre 1999 *“l'efficacia dell'atto attributivo o modificativo della rendita è subordinata alla sua notifica e non opera, come in passato, dal momento della sua adozione”*.

Corte di Cassazione, ordinanza n.23588/2019

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

CD e IAP: i contitolari beneficiano delle agevolazioni solo con riferimento alle aree

Il trattamento agevolato IMU nella tassazione dei terreni agricoli previsto a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli imprenditori professionali (IAP), non si estende a favore degli altri contitolari del terreno che non svolgono attività agricola su di esso.

Diversa è invece la fattispecie di dei terreni edificabili: per quest'altra fattispecie imponible, le agevolazioni sono al contrario di tipo oggettivo (attendono al bene tassato e non al soggetto che lo possiede), quindi si estendono a tutti i contitolari, indipendentemente dal fatto che questi intervengano o meno nella coltivazione del terreno.

Tale interpretazione risulta recentemente confermata dalla Cassazione con la sentenza 23591 del 23 settembre 2019; secondo i giudici della Suprema Corte il motivo del diverso trattamento previsto per le due fattispecie imponibili è proprio la diversa natura dell'agevolazione, natura di tipo oggettivo per quanto riguarda la finzione di non edificabilità dei suoli edificabili, natura di tipo soggettivo per quanto riguarda l'esenzione applicabile ai terreni agricoli.

La figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale

In passato ai fini ICI era stabilita una definizione "previdenziale" di coltivatore diretto; ai sensi dell'art. 58 c. 2 D.Lgs. 446/97 era previsto che: *"Agli effetti dell'applicazione dell' articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo."*

In altre parole era coltivatore diretto il soggetto che risultava iscritto alla specifica gestione previdenziale (cosiddetta EX SCAU).

L'art. 13 c. 2 del DL 201/11 ai fini IMU individua i soggetti assegnatari dell'agevolazione *“nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.”*

Per l'individuazione delle due figure (coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale), possiamo far riferimento alla Circolare 3/DF/2012, nonché alla risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018.

- **Coltivatore diretto**

Con riferimento al coltivatore diretto (CD), il codice civile all'art. 1647 lo individua nel soggetto che coltiva il fondo *“col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”* e lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083.

Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono evincersi altri elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

A ulteriore conferma di quanto appena esposto deve aggiungersi anche il disposto dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 secondo il quale condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti è che *“l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame... il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame ... si ritiene sussistente quando i soggetti indicati ... si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente ... deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”*.

- **Imprenditore agricolo professionale**

In relazione alla figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), si ricorda che, l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 99 del 2004, richiamato espressamente dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, individua lo IAP in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,

direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Il medesimo comma 1 precisa, inoltre, che dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

I terreni agricoli

La Legge di Stabilità 2016 ha ridefinito profondamente la disciplina relativa alla tassazione dei terreni ai fini IMU (tali terreni, si ricorda, sono invece in ogni caso esclusi da tassazione ai fini TASI). Dal 2016 sono esenti dal tributo comunale maggiore:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, così come individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (ove accanto all'indicazione del Comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale; al contrario, ove sia riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale).
- i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- Inoltre non scontano alcun prelievo IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.
- I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Quindi, attualmente il CD o IAP che possiede e coltiva un terreno può beneficiare dell'esenzione IMU (tali immobili sono sempre in ogni caso esenti da TASI, indipendentemente dal possessore e dall'utilizzo).

I terreni edificabili

Per quanto riguarda le aree fabbricabili, ai fini IMU e TASI (per questa fattispecie è prevista la tassazione ai fini di entrambi i tributi) l'art. 13 c. 2 del D.L. n.201/11 richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 504/92 ed al contempo specifica i soggetti beneficiari della stessa. In base a tali disposizioni non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Si tratta della cosiddetta "finzione di non edificabilità" delle aree: l'area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale si considera terreno agricolo, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (per CD e IAP diviene quindi esente, posto che i terreni agricoli, come detto, dal 2016 sono esenti).

Al fine di garantire il rispetto della ratio della norma, per accedere a tale rilevante beneficio è necessario che in capo al soggetto passivo siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti due requisiti:

- **Possesso:** è necessario che il possessore a norma dell'art.3 del D.Lgs. n.504/92, quindi il soggetto passivo e perciò colui che è tenuto al versamento dell'imposta, risulti essere lo stesso coltivatore diretto.
- **Utilizzazione agricola:** il fondo deve essere coltivato, ossia su di questo devono essere esercitate attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento, da parte del possessore.

È necessario il combinarsi di entrambi i sopra richiamati requisiti affinché un'area edificabile possa godere dell'agevolazione in questione; conseguentemente, risulta doversi negare il trattamento agevolato nei seguenti casi:

- Non vi sia coincidenza tra possessore del fondo e coltivatore diretto: la commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha infatti accertato la mancanza dei presupposti necessari alla concessione del beneficio nel caso in cui i terreni, di proprietà del coltivatore diretto siano stati ceduti in uso ad altri soggetti mediante contratto di mezzadria; sembra comunque più che plausibile addivenire per analogia alla medesima

conclusione, escludendo perciò la possibilità di fruire dell'agevolazione, anche nel caso in cui i terreni siano ceduti mediante contratto di affitto .

- Il terreno deve essere coltivato (meglio, su questo “persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale”), per cui risulta esclusa l'agevolazione in relazione a terreni che non siano materialmente coltivati dal coltivatore diretto possessore del fondo. Si deve ritenere comunque che l'agevolazione spetti quando il terreno è temporaneamente lasciato incolto in ragione delle tecniche agricole di coltivazione.

Il confronto tra le due agevolazioni in merito ai contitolari

Con riferimento alla posizione tributaria dei contitolari, le due agevolazioni divergono: se due fratelli, Luca e Andrea, sono proprietari al 50% ciascuno dei terreni, coltivati solo da Andrea (che quindi per la propria quota di possesso beneficia dell'esenzione), Luca è tenuto al versamento dell'imposta di propria competenza?

Sul punto occorre infatti ricordare che:

- In relazione alla finzione di non edificabilità delle aree (che consente di considerare agricolo un terreno che lo strumento urbanistico qualifica edificabile) la circolare 3/DF/2012, richiamando la posizione (criticabile, a parere di chi scrive) della Cassazione espressa nella sentenza 15566/10, afferma che il beneficio si estende anche ai contitolari del soggetto in possesso dei requisiti.
- Al contrario, le agevolazioni nel calcolo della base imponibile dei terreni agricoli previste a favore dei CD e IAP che possiedono e coltivano il terreno, sempre secondo la richiamata circolare 3/DF/12 (allora si trattava di applicare un moltiplicatore ridotto, oggi opera invece l'esenzione), devono applicarsi alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Quindi l'altro titolare deve corrispondere l'imposta in misura ordinaria: “a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.”

L'unica giustificazione per tale differenza consiste nella qualifica dell'agevolazione: la prima è oggettiva in quanto ridefinisce la natura dell'immobile oggetto di tassazione, quindi si estende a

tutti i contitolari dell'immobile, mentre la seconda ha natura soggettiva, quindi risulta applicabile ai soli possessori provvisti dei requisiti richiesti dalla norma.

In definitiva, poiché l'agevolazione soggettiva a favore dei soggetti che coltivano i terreni si è trasformata in esenzione totale dal prelievo in relazione a detti immobili, la logica conseguenza è che, al pari di quando affermato per gli analoghi precedenti, anche in questo caso l'esenzione debba applicarsi solo al soggetto provvisto dei requisiti. Con la conseguenza che i contitolari sono chiamati al versamento dell'imposta con le regole ordinarie per la quota di propria competenza.

Per le aree, come detto, le conclusioni devono essere diametralmente opposte.

Proprio su questo punto la Cassazione, nella sentenza richiamata in apertura, conferma la posizione proposta.

Con riferimento alla finzione di non edificabilità delle aree viene infatti osservato: *“La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”*

Sul punto si veda anche la precedente sentenza 16796 del 7 luglio 2017: *“Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali”*.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.